

COMUNE DI BORGOSIESIA

TITOLO 01

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 01 - AUTONOMIA E FUNZIONI DEL COMUNE

01. IL COMUNE DI BORGOSIESIA E' ISTITUZIONALMENTE ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE TERRITORIALE CUI E' RICONOSCIUTA AUTONOMIA STATUTARIA E FINANZIARIA NELL' AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.

02. E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE, ED ESERCITA ALTRESI', SECONDO LE LEGGI STATALI E REGIONALI, LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLO STATO E DALLA REGIONE; CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE E PROVVEDE, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.

03. IL COMUNE TUTELA LA SUA DENOMINAZIONE, CHE PUO' ESSERE MODIFICATA CON L'OSSERVANZA DELLE NORME DI CUI ALL' ARTT. 133 DELLA COSTITUZIONE.

ART. 02 - STEMMA, GONFALONE, TITOLO CITTA'

01. IL COMUNE HA, COME SUO SEGNO DISTINTIVO, LO STEMMA RICONOSCIUTO CON PROVVEDIMENTO IN DATA 27 GENNAIO 1959 DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ED ISCRITTO NEL LIBRO ARALDICO DEGLI ENTI MORALI.

02. IL COMUNE FA USO, NELLE CERIMONIE UFFICIALI, DEL GONFALONE RICONOSCIUTO CON PROVVEDIMENTO IN DATA 05 MARZO 1959 DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

03. NELL'USO DEL GONFALONE SI OSSERVANO LE NORME DEL D.P.C.M. 03 GIUGNO 1986.

04. IL COMUNE SI FREGIA DEL TITOLO DI "CITTA'" CONCESSO CON DECRETO IN DATA 13 DICEMBRE 1957.

ART. 03 - TERRITORIO

01. IL COMUNE DI BORGOSIESIA COMPRENDE LA PARTE DEL SUOLO NAZIONALE DELIMITATO CON IL PIANO TOPOGRAFICO, DI CUI ALL' ARTT. 09 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1954 N. 1228, APPROVATO DALL' ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA.

02. LE MODIFICAZIONI ALLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE SONO APPORTATE CON LEGGE REGIONALE AI SENSI DELL' ARTT. 133 COST.

03. QUALUNQUE INIZIATIVA DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE VOLTA AL PERSEGUIMENTO DI MODIFICHE TERRITORIALI DEL COMUNE DEVE ESSERE PRECEDUTA DA CONSULTAZIONE REFERENDARIA SIA DELLA POPOLAZIONE CHE ABITA LA PARTE DEL TERRITORIO INTERESSATO ALLA MODIFICA CHE DI TUTTA LA POPOLAZIONE DEL COMUNE.

04. IL COMUNE DI BORGOSIESIA RICONOSCE I VALORI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI DEL TERRITORIO CON L' INSIEME DEL SUO PATRIMONIO CULTURALE, STORICO ED ARCHEOLOGICO, E NE ASSUME LA TUTELA.

ART. 04 - FUNZIONI DEL COMUNE

01. SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE RIGUARDANO LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO COMUNALE PRECIPUAMENTE

NEI

SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SALVO QUANTO NON SIA ESPRESSAMENTE ATTRIBUITO AD ALTRI SOGGETTI DALLA LEGGE STATALE O REGIONALE, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE.

02. IL COMUNE DI BORGOSIESIA RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA' E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

ART. 05 - COMPITI DEL COMUNE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE.

02. LE RELATIVE FUNZIONI SONO ESERCITATE DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

03. ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE POSSONO ESSERE AFFIDATE AI COMUNI DALLA LEGGE CHE REGOLA ANCHE I RELATIVI RAPPORTI FINANZIARI ASSICURANDO LE RISORSE NECESSARIE.

ART. 06 RAPPORTI ISTITUZIONALI

01. IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE CON LA PROVINCIA, LA REGIONE E LO STATO, SI PONE COME SOGGETTO DI DELEGA E DI DECENTRAMENTO, HA LA VOLONTA' DI UNIFORMARE L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI CRITERI DI TRASPARENZA PER RENDERE PIU' PROFICUE LE COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI.

02. IL COMUNE, NELLE FORME CONSENTITE DAGLI ORDINAMENTI STATALE E REGIONALE PARTECIPA AI PROCESSI DI COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI COMUNI.

03. IL COMUNE, PER SODDISFARE BISOGNI E FINI DELLA COMUNITA' CITTADINA STABILISCE COLLEGAMENTI CON COMUNI DI ALTRI STATI.

ART. 07 - RAPPORTI ECONOMICI E SOCIALI

01. IL COMUNE RICONOSCE NEL LAVORO, COME DETTATO DALLA COSTITUZIONE, UNA CONDIZIONE DI LIBERTA' ED UN DIRITTO DEL CITTADINO.

02. IL COMUNE, NEL RISPETTO DEI VALORI COSTITUZIONALI DI PROPRIETA' E DI LIBERTA' DELLE INIZIATIVE ECONOMICHE, CONCORRE NELLE FORME POSSIBILI AD ESALTARNE LA FUNZIONE SOCIALE, STIMOLA L'APPORTO AUTONOMO DEI VARI SOGGETTI IMPRENDITORIALI, FAVORISCE LE CAPACITA' DI IMPRESA DI COMUNITA' DI LAVORATORI ALL'INTERNO DELLE GENERALI FINALITA' PRODUTTIVE ED OCCUPAZIONALI.

03. IL COMUNE PUO', PREVIA SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE, ASSEGNARE IN FORMA DIRETTA A CITTADINI SINGOLI OD ASSOCIATI COMPITI DI INTERESSE GENERALE VOLTI A GARANTIRE L'ORDINATO SVOLGIMENTO DEI PROCESSI DELLA COMUNITA' E LA TUTELA DEL TERRITORIO.

04. IL COMUNE ADOTTA IL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE PER REGOLARE LA PROPRIA AZIONE E PER REALIZZARE IL CONCORSO DEI SOGGETTI SOCIALI ALL'EQUILIBRATO SVILUPPO DELLA COMUNITA' CITTADINA.

05. IL COMUNE, ATTRAVERSO I PROPRI PROGRAMMI DI SVILUPPO ED I PIANI URBANISTICI CITTADINI, PROMUOVE LA QUALIFICAZIONE DEGLI

INSEDIAMENTI URBANI, PRODUTTIVI E DELLE INFRASTRUTTURE; A TAL FINE FAVORISCE IL RECUPERO E LA RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO E DEI NUCLEI FRAZIONALI, CONCORRE A PROMUOVERE UNA ORDINATO SISTEMA DELLA VIABILITA' E DELLE COMUNICAZIONI INTEGRATO CON I SISTEMI PROVINCIALI, REGIONALI E NAZIONALI. IL COMUNE FAVORISCE COME FATTORE DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE OGNI ATTIVITA' ECONOMICA SINGOLA OD ASSOCIATA ED OPERA PER STIMOLARE L'INTEGRAZIONE FRA TUTTI I SETTORI ECONOMICI. OPERA NEL RISPETTO DELLE ESIGENZE DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI VALORI AMBIENTALI DEL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 08 - RAPPORTI-CIVICI.

01. IL COMUNE RICONOSCE NEL DIRITTO DEI CITTADINI A PARTECIPARE ALLE FUNZIONI E SCELTE AMMINISTRATIVE LA CONDIZIONE ESSENZIALE DI LEGITTIMAZIONE DELLA PROPRIA AZIONE.

02. L'AUTONOMIA COMUNALE E' INTESA, IN OSSEQUIO AL DETTATO COSTITUZIONALE, COME MOMENTO ESSENZIALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PLURALISMO POLITICO ED ISTITUZIONALE.

03. IL COMUNE CONSIDERA L'ASSOCIAZIONISMO ED IL VOLONTARIATO COME SOGGETTI DI PARTECIPAZIONE E CONTRIBUTO SOCIALE LE AUTONOMO UTILI AL PERSEGUIMENTO DEGLI INTERESSI GENERALI E NE AGEVOLA LE ATTIVITA' COERENTI AI PRINCIPI CHE LO STATUTO AFFERMA.

04. IL COMUNE E' IMPEGNATO NEL CONCORRERE A:
 - RIMUOVERE GLI OSTACOLI CHE IMPEDISCONO IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA ED IL LIBERO ESERCIZIO DEI SUOI DIRITTI;
 - FAVORIRE L'ADEMPIMENTO DEI COMPITI AFFIDATI ALLA COMUNITA' FAMIGLIARE;
 - FAVORIRE LA DIFFUSIONE E LO SVILUPPO DELL'IMPIEGO CULTURALE, SOCIALE E SPORTIVO DEL TEMPO LIBERO.

05. IL COMUNE E' IMPEGNATO AD ASSICURARE ALLA POPOLAZIONE ANZIANA POSSIBILITA' DI INCONTRO E DI AGGREGAZIONE, SERVIZI SOCIALI, ASSISTENZA.

06. LA TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI COSTITUISCE UN FONDAMENTALE IMPEGNO. IN PARTICOLARE SI PREDISPONGONO IDONEE AZIONI TENDENTI A GARANTIRE UNA SEMPRE MAGGIORE SALUBRITA' DELL'AMBIENTE, UNA DIFFUSA EDUCAZIONE SANITARIA NELL'AMBITO DI GENERALE POLITICA DI PREVENZIONE, UN EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE IN PARTICOLARE PER GLI INABILI E GLI INVALIDI.

07. IL COMUNE SI PONE COME OBIETTIVO QUALIFICANTE IL SUPERAMENTO DI OGNI FORMA DI EMARGINAZIONE.

08. IL COMUNE DI BORGOSIESIA RIVENDICA L'APPARTENENZA ALL'EUROPA, E SI APRE ALLE TEMATICHE CHE LA COINVOLGONO.

TITOLO 02

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 09 - VALORIZZAZIONE DELLA LIBERA FORMA ASSOCIATIVA

01. OBIETTIVO PRECIPUO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PER IL PERSEGUIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DEI RAPPORTI SOCIALI E DELLA QUALITA' DELLA VITA ASSOCIATIVA, E' LA

VALORIZZAZIONE DELLA LIBERA FORMA ASSOCIATIVA.

02. NEL RISPETTO DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO, LA GIUNTA INDIVIDUA STRUMENTI E MEZZI ANCHE ECONOMICI IDONEI A STIMOLARE E VALORIZZARE LA COSTITUZIONE E L'AZIONE DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI OPERANTI NEI SETTORI DEI SERVIZI SOCIALI, DELLO SPORT E TEMPO LIBERO, DELLA CULTURA, DELL'ARTE E DELLE SCIENZE, DELL'AMBIENTE, DELL'ECOLOGIA, DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE.

03. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, IL COMUNE ASSICURA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DEI SINDACATI E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI SOCIALI.

04. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE GARANTISCE IN OGNI CIRCOSTANZA LA LIBERTA', L'AUTONOMIA E L'UGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO DI TUTTI I GRUPPI ED ORGANISMI.

ART. 10 - PROMOZIONE DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE

01. IL COMUNE FAVORISCE LA COSTITUZIONE, A TITOLO CONSULTIVO SIA PER SPECIFICHE PROBLEMATICHE CHE PER MATERIE DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO DI COMPETENZA COMUNALE, DI ASSEMBLEE ATTE A RECEPIRE GLI INTERESSI DI TUTTA LA CITTADINANZA, DI GRUPPI DI CITTADINI, DI CATEGORIE SOCIALI E/O PRODUTTIVE.

02. DETTE ASSEMBLEE AUTOREGOLAMENTATE ED AUTOGESTITE SI RIUNISCONO IN LOCALE MESSO A DISPOSIZIONE DAL COMUNE E SONO TENUTE A RISPETTARE, NELLA DIALETTICA INTERNA, RIGOROSI CRITERI DEMOCRATICI E DI RISPETTO DELLE MINORANZE.

03. I PARERI, LE PROPOSTE E LE ISTANZE, SCATURITI DA DETTE ASSEMBLEE, RACCOLTE IN DOCUMENTO CHE DEVE EVIDENZIARE LA EVENTUALE VARIETA' DELLE POSIZIONI EMERSE DALLA DISCUSSIONE, ED INDICARE NOMINATIVAMENTE CIASCUN PARTECIPANTE, SOTTOSCRITTI DAL PRESIDENTE, VAGLIATI ED ACCOMPAGNATI DA PROPOSTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI COMPETENTI IN MATERIA, SONO RIMESSI ALLA GIUNTA PER LE DETERMINAZIONI CONCLUSIVE.

04. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO', A FRONTE DI QUESTIONI SPECIFICHE O DI PROBLEMI DI CARATTERE GENERALE, ACQUISIRE CONOSCENZE, A TITOLO CONSULTIVO, A MEZZO DI CONSULTE COSTITUITE DA RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SOCIALI INTERESSATE.

ART. 11 - FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

01. PRIMA DELLA ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DA PARTE DEL CONSIGLIO, PUO' PER INIZIATIVA DELLA GIUNTA O PER DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO STESSO SU ISTANZA DI 1/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, ESSERE DISPOSTA CONSULTAZIONE, ANCHE A LIVELLO FRAZIONALE O RIONALE, DI TUTTA LA CITTADINANZA, O DI GRUPPI DI CITTADINI, DI CATEGORIE SOCIALI E/O PRODUTTIVE.

02. LA CONSULTAZIONE DEVE CONCRETIZZARSI IN ASSEMBLEE PUBBLICHE PRESIEDUTE DAL SINDACO O DA SUO DELEGATO, ORGANIZZATE NELLE FORME E NEI MODI CHE MAGGIORMENTE FAVORISCA LA PARTECIPAZIONE STESSA.

03. LE PROPOSTE DELLA GIUNTA, DA SOTTOPORSI AL CONSIGLIO, FANNO

MENZIONE DELLE CONCLUSIONI EMERSE DALLE ASSEMBLEE.

04. DETTE FORME DI CONSULTAZIONE NON POSSONO AVER LUOGO NEI 90 GIORNI ANTECEDENTI A QUALSIASI CONSULTAZIONE ELETTORALE.

ART. 12 - PROCEDURE PER L'AMMISSIONE DI ISTANZE,
PETIZIONI E PROPOSTE DI CITTADINI

01. ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI, QUALORA PER LORO NATURA O COMPLESSITA' NON CONSENTANO ALL'ORGANO O ALL'UFFICIO ADITO IMMEDIATO RISCONTRO, SONO DAL SINDACO COMUNICATE ALLA GIUNTA.

02. DELLE DETERMINAZIONI ASSUNTE VIENE FATTA MENZIONE NEL VERBALE DI SEDUTA.

03. LA LORO REIEZIONE DEVE ESSERE MOTIVATA, SOTTO L'ASPETTO SIA DELLA LEGITTIMITA' CHE DEL MERITO.

04. LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE AVENTI AD OGGETTO ARGOMENTI GENERALI E DI PARTICOLARE RILEVANZA, DEVE ESSERE PRECEDUTA DA CONSULTAZIONE AUTOGESTITA DAI SOGGETTI INTERESSATI A NORMA DELL'ARTT. 10 .

ART. 13 - REFERENDUM CONSULTIVI

01. A FRONTE DI MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE E PER LA MIGLIORE TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM CONSULTIVI VOLTI SIA A PROPORRE L' ADOZIONE DI DETERMINATI PROVVEDIMENTI DA PARTE DEGLI ORGANI COMUNALI CHE LA LORO SOSPENSIONE, REVOCA O ANNULLAMENTO.

02. L'INIZIATIVA REFERENDARIA COMPETE SIA AGLI ORGANI DELIBERANTI DEL COMUNE CHE A COMITATI PROMOTORI, AUTOREGOLAMENTATI ED AUTOGESTITI.

03. LA RICHIESTA, NELL'IPOTESI DI REFERENDUM PROPOSITIVO DI ATTO CHE COMPORTI IMPEGNO DI SPESA, DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA RELAZIONE CHE QUANTIFICHI L'ONERE FACENTE CARICO AL COMUNE E GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO CUI ATTINGERE.

04. L'INIZIATIVA DEI COMITATI PROMOTORI DEVE DEVE ESSERE APPOGGIATA DA SOTTOSCRIZIONE AUTENTICATA AI SENSI DELLA LEGGE 04. 01.

1968 N. 15, DI ALMENO IL 05% DEGLI ELETTORI DEL COMUNE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE.

05. LA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI ACCERTA LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM E FORMALIZZA IL QUESITO O I QUESITI DA SOTTOPORRE AGLI ELETTORI.

06. IL REFERENDUM, E' INDETTO DALLA GIUNTA, CHE NE STABILISCE LA DATA ENTRO I TERMINI DI CUI AL COMMA 16.

07. I CITTADINI ELETTORI SONO INVITATI AD ESPRIMERE IL LORO VOTO CONSULTIVO MEDIANTE AFFISSIONE DI MANIFESTO ALL'ALBO PRETORIO ED IN ALTRI LUOGHI PUBBLICI NONCHE' MEDIANTE ALTRE FORME DI PUBBLICITA' ANCHE RADIOFONICA E/O TELEVISIVA.

08. LE OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO DELLE SCHEDE, SONO SVOLTE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI, E SONO PUBBLICHE.

09. LO SCRUTINIO E' EFFETTUATO DALLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI

ISTITUZIONALI, CHE NE VERBALIZZA L'ESITO.

10. L'ESITO DEL REFERENDUM E' RESO NOTO CON LE STESSE FORME DI PUBBLICITA' PREVISTE AL COMMA 07.

11. SONO ADOTTATE MISURE IDONEE A GARANTIRE LA SEGRETEZZA DEL VOTO.

12. LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE NON POSSONO AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO E NON POSSONO ESSERE RICHIESTE NELL'ULTIMO ANNO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO.

13. POSSONO ESSERE IN UNICA TORNATA DISPOSTE CONSULTAZIONI ARTICOLATE IN PIU' QUESITI ANCHE SU MATERIE DIVERSE.

14. LA GIUNTA MUNICIPALE O IL CONSIGLIO COMUNALE NEL DELIBERARE SULLE MATERIE SOTTOPOSTE A REFERENDUM CONSULTIVO MENZIONANO GLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE, E LA ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CONTRARI ALLE INDICAZIONI EMERSE DAL REFERENDUM DEVE ESSERE DEBITAMENTE MOTIVATA.

15. NON POSSONO ESSERE SOTTOPOSTI A REFERENDUM PROVVEDIMENTI FISCALI O TARIFFARI, NONCHE' COMPORTANTI VALUTAZIONI RIFERITE A SINGOLE PERSONE.

16. CON APPOSITO REGOLAMENTO IL C.C. DISCIPLINA NEL DETTAGLIO LE OPERAZIONI CONNESSE ALLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE CHE POTRANNO TENERSI NEI MESI DI MARZO-APRILE O SETTEMBRE-OTTOBRE DI CIASCUN ANNO.

TITOLO 03

RAPPORTI TRA IL CITTADINO E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CAPITOLO 01

ACCESSO DEI CITTADINI ALLA INFORMAZIONE ED AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 14 - ALBO PER LA COMUNICAZIONE UFFICIALE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

01. LE ATTIVITA' DEL COMUNE SI SVOLGONO NEL PRINCIPIO DELLA PUBBLICITA' E DELLA MASSIMA DIFFUSIONE E CONOSCIBILITA'.

02. IL COMUNE HA UN ALBO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI, DELLE ORDINANZE, DEI MANIFESTI E DEGLI ATTI CHE DEVONO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEL PUBBLICO.

03. FATTO SALVO QUANTO DISPOSTO NEL PRESENTE STATUTO IL SEGRETARIO COMUNALE O IMPIEGATO DA LUI DELEGATO E' RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI.

04. AL FINE DI GARANTIRE A TUTTI I CITTADINI UN'INFORMAZIONE ADEGUATA SULLE ATTIVITA' DEL COMUNE SARANNO PREVEDIBILI ULTERIORI FORME DI PUBBLICITA' CHE VERRANNO NORMATE CON APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 15 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

01. TUTTI GLI ATTI E DOCUMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA INDICAZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO, AFFINCHE' LA LORO DIFFUSIONE NON POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI O DELLE IMPRESE.

02. E' CONSIDERATO DOCUMENTO AMMINISTRATIVO OGNI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA, FOTOCINEMATOGRAFICA, ELETTROMAGNETICA O DI QUALUNQUE ALTRA SPECIE DEL CONTENUTO DI ATTI, ANCHE INTERNI, FORMATI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O, COMUNQUE, UTILIZZATI AI FINI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

ART. 16 - ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI

01. I CITTADINI SINGOLI, GLI ENTI E LE ASSOCIAZIONI A MEZZO DEI LORO LEGALI RAPPRESENTANTI, HANNO DIRITTO DI ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI DI CUI E' IN POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

ART. 17 - ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

01. IL CITTADINO HA DIRITTO DI AVERE IN VISIONE, O IN COPIA, PREVIO PAGAMENTO DEI COSTI DI RIPRODUZIONE, TUTTI GLI ATTI E DOCUMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE CHE AI SENSI DELL'ARTT. 15 RIVESTANO CARATTERE DI PUBBLICITA'.

ART. 18 - ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI AD ENTI, ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI.

01. AL FINE DI RENDERNE EFFETTIVA LA PARTECIPAZIONE ALLA ATTIVITA' DELLA AMMINISTRAZIONE, GLI ENTI, LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E LE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO, HANNO ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI COMUNALI ALLA STESSA STREGUA DEI SINGOLI CITTADINI, NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI E TARIFFARIE CHE NE DISCIPLINANO L'UTILIZZO.

ART. 19 - ACCESSO DEI CITTADINI AI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

01. IL CITTADINO HA DIRITTO DI OTTENERE INFORMAZIONI SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI ESAME DI DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LO RIGUARDINO.

02. L'ESAME DELLE PRATICHE, FATTO SALVO SPECIFICO MOTIVATO CONTRARIO ORDINE SOTTOSCRITTO DAL SINDACO DA INSERIRE NELLA DOCUMENTAZIONE, SEGUE L'ORDINE DI PROTOCOLLAZIONE.

03. OVE IL PROCEDIMENTO CONSEGUA OBBLIGATORIAMENTE AD UNA ISTANZA, OVVERO DEBBA ESSERE INIZIATO D'UFFICIO, L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA IL DOVERE DI CONCLUDERLO MEDIANTE L'ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO.

04. CON NORMA REGOLAMENTARE SONO INDIVIDUATE, PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO, LE UNITA' ORGANIZZATIVE ED I FUNZIONARI PREPOSTI RESPONSABILI DELLA ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PROCEDIMENTALE, NONCHE' DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

05. CON NORMA REGOLAMENTARE SONO ALTRESI' DETERMINATI, PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO, IN QUANTO NON SIA GIA' DIRETTAMENTE DISPOSTO PER LEGGE O PER REGOLAMENTO, IL TEMPO ENTRO CUI ESSO DEVE

CONCLUDERSI. TALE TERMINE DECORRE DALL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO DI UFFICIO O DAL RICEVIMENTO DELLA DOMANDA SE IL PROCEDIMENTO E' AD INIZIATIVA DI PARTE.

CAPITOLO 02 - IL DIFENSORE CIVICO

ART. 20 ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

01. PRESSO IL COMUNE DI BORGOSIESIA PUO' ESSERE ISTITUITO L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO.

02. IL DIFENSORE CIVICO NON E' SOTTOPOSTO AD ALCUNA FORMA DI DIPENDENZA GERARCHICA O FUNZIONALE ED ESERCITA LE SUE FUNZIONI IN PIENA INDIPENDENZA.

03. IL COMUNE DI BORGOSIESIA POTRA' CONVENZIONARSI CON ALTRI COMUNI PER LA ISTITUZIONE DI UN UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO AVENTE GIURISDIZIONE SUI TERRITORI DEI COMUNI CONVENZIONATI.

ART. 21 - COMPETENZA DEL DIFENSORE CIVICO

01. IL DIFENSORE CIVICO HA IL COMPITO DI TUTELARE IL CITTADINO NELL'OTTENERE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE QUANTO GLI SPETTA DI DIRITTO.

02. NELLO SVOLGIMENTO DI QUESTA AZIONE IL DIFENSORE CIVICO RILEVA LE EVENTUALI IRREGOLARITA', NEGLIGENZE O RITARDI, INERENTI AI PROBLEMI A LUI SOTTOPOSTI SUGGERENDO MEZZI E RIMEDI PER LA LORO ELIMINAZIONE.

03. IL DIFENSORE CIVICO NON PUO' INTERFERIRE DIRETTAMENTE NELL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI AMMINISTRATIVI, PARTECIPANDO ALL'ELABORAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI.

04. PUO' PERALTRO CHIEDERE DI ESSERE SENTITO DIRETTAMENTE SIA DAL SINDACO CHE DALLA GIUNTA COMUNALE E DALLA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO CONSILIARI PER RELAZIONARE SUGLI ACCERTAMENTI ESPLETATI, SUI RISULTATI DI ESSI E SUI RIMEDI ORGANIZZATIVI E NORMATIVI DI CUI INTENDE SEGNALARE LA NECESSITA'.

ART. 22 - DIRITTO DI INIZIATIVA

01. IL DIFENSORE CIVICO INTERVIENE NORMALMENTE SU ISTANZA DEL CITTADINO; PUO' INTERVENIRE ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA, A FRONTE DI CASI CHE COMUNQUE SIANO DI SUA CONOSCENZA.

02. IL DIFENSORE CIVICO CHE, NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, VENGA A CONOSCENZA DI FATTI COSTITUENTI REATO, HA L'OBBLIGO DI FARNE RAPPORTO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.

ART. 23 - DIRITTO DI INFORMAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO.

01. IL DIFENSORE CIVICO AI FINI DELL'ADEMPIMENTO DEI SUOI COMPITI, PUO' CONSULTARE E RICHIEDERE DOCUMENTI E SENTIRE FUNZIONARI.

02. NON GLI PUO' ESSERE OPPOSTO IL SEGRETO D'UFFICIO SE NON NEI CASI ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 24 - REQUISITI PER LA NOMINA

01. PER ESSERE NOMINATI ALL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO SONO RICHIESTI I REQUISITI PER L'ELEZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE.
02. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA DI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
03. LA DESIGNAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO DEVE AVVENIRE TRA PERSONE CHE PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA DIANO AMPIA GARANZIA DI INDIPENDENZA, OBIETTIVITA', IMPARZIALITA' E COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA.

ART. 25 - DURATA

01. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA QUANTO IL CONSIGLIO CHE LO HA ELETTO E PUO' ESSERE CONFERMATO PER NON PIU' DI UNA VOLTA.
IL DIFENSORE CIVICO, SALVO IN CASI DI REVOCA, RIMANE IN CARICA, DOPO LA SCADENZA DEL SUO MANDATO, FINO ALLA NOMINA DEL SUCCESSORE.

ART. 26 - REVOCA

01. IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE REVOCATO PRIMA DELLA SCADENZA DEL SUO MANDATO QUALORA IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVI UNA MOZIONE DI CENSURA MOTIVATA. LA MOTIVAZIONE PUO' RIGUARDARE ESCLUSIVAMENTE GRAVI CARENZE CONNESSE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI. TALE MOZIONE DEVE ESSERE APPROVATA CON LA STESSA MAGGIORANZA RICHIESTA PER LA NOMINA.

TITOLO 04 - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

ART. 27 - ORGANI DEL COMUNE

SONO ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO.

CAPITOLO. 01

IL CONSIGLIO COMUNALE E LE COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 28 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

01. L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA SUA DURATA IN CARICA, IL NUMERO DEI CONSIGLIERI E LA LORO POSIZIONE GIURIDICA SONO REGOLATI DALLA LEGGE.
02. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.
03. I CONSIGLI DURANO IN CARICA SINO ALL'ELEZIONE DEI NUOVI, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROPROROGABILI.

ART. 29 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO E' L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.
02. IL CONSIGLIO HA COMPETENZA LIMITATAMENTE AI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI:

- GLI STATUTI DELL'ENTE E DELLE AZIENDE SPECIALI, I REGOLAMENTI, L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
- I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI E RELATIVE VARIAZIONI, I CONTI CONSUNTIVI, I PIANI TERRITORIALI E URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE, LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI, I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE;
- LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE; LE PIANTE ORGANICHE E LE RELATIVE VARIAZIONI;
- LE CONVENZIONI TRA I COMUNI E QUELLE TRA COMUNI E PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI NORME ASSOCIATIVE;
- L'ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE;
- L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI, LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, LA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE LOCALE A SOCIETA' DI CAPITALI, L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE;
- L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;
- GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;
- LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;
- LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;
- GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NON NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO O DI ALTRI FUNZIONARI;
- LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE O DELLA PROVINCIA OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO. IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE SI PROVVEDE AI SENSI DELL'ARTT. 71 .

ART. 30 - ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NELL'ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE, ADOTTA, NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO, REGOLAMENTI PROPOSTI DALLA GIUNTA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI E PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI.
02. I REGOLAMENTI ENTRANO IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO IN

CUI LA DELIBERAZIONE CHE LI HA APPROVATI E' DIVENUTA ESECUTIVA.

03. COPIA DEI REGOLAMENTI COMUNALI IN MATERIA DI POLIZIA URBANA E RURALE E DEGLI EVENTUALI ATTI DI MODIFICA DEGLI STESSI, DOPO CHE SIANO DIVENUTI ESECUTIVI, E' TRASMESSA AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER IL TRAMITE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.

ART. 31 - PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO L'INTERO COMUNE, SENZA VINCOLO DI MANDATO.

02. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE, NONCHE' DALLE AZIENDE ED ENTI DIPENDENTI, TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

03. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO. HANNO INOLTRE DIRITTO DI PRESENTARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI ED ORDINI DEL GIORNO NEL RISPETTO DELLE PROCEDURE DISCIPLINATE DA APPOSITO REGOLAMENTO.

04. IL COMUNE, NELLA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI ED INTERESSI, ASSICURA L'ASSISTENZA IN SEDE PROCESSUALE AI CONSIGLIERI, AGLI ASSESSORI ED AL SINDACO CHE SI TROVINO IMPLICATI, IN CONSEGUENZA DI FATTI ED ATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI, IN PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITA' CIVILE O PENALE, IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO, PURCHE' NON CI SIA CONFLITTO DI INTERESSE CON L'ENTE.

05. LE INDENNITA' SPETTANTI AI CONSIGLIERI PER L'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI SONO STABILITE DALLA LEGGE.

ART. 32 - INIZIATIVA PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

01. IL SINDACO E' TENUTO A RIUNIRE IL CONSIGLIO, IN UN TERMINE NON SUPERIORE A 20 GIORNI, QUANDO LO RICHIEDA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI, INSERENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE.

02. IN CASO DI INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, PREVIA DIFFIDA, PROVVEDE IL PREFETTO.

ART. 33 - CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

01. LA FISSAZIONE DELLA DATA DELLA RIUNIONE, O DI UNA SERIE PROGRAMMATA DI RIUNIONI LA DETERMINAZIONE E L'ORDINE DEGLI OGGETTI DA TRATTARSI, LA SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI CONVOCAZIONE E LA PRESIDENZA DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO, SONO DI COMPETENZA DEL SINDACO, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE.

ART. 34 - SESSIONI STRAORDINARIE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO, E' CONVOCATO IN SESSIONE ORDINARIA OGNI VOLTA IN CUI SIA CHIAMATO A TRATTARE INTORNO AD ALCUNO DEGLI ATTI

FONDAMENTALI INDICATI DALL' ARTT. 29. NEGLI ALTRI CASI E' CONVOCATO IN SESSIONE STRAORDINARIA.

ART. 35 - NUMERO LEGALE RICHIESTO PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

01. IL CONSIGLIO NON PUO' DELIBERARE SE NON INTERVIENE LA META' DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE; PERO' ALLA SECONDA CONVOCAZIONE, CHE AVRA' LUOGO IN ALTRO GIORNO, LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE, PURCHE' INTERVENGANO ALMENO QUATTRO MEMBRI.

02. NEL CASO IN CUI SIANO INTRODOTTE PROPOSTE, NON COMPRESSE NELL' ORDINE DEL GIORNO DI PRIMA CONVOCAZIONE, QUESTE NON POSSONO ESSERE POSTE IN DELIBERAZIONE SE NON 24 ORE DOPO AVERNE DATO AVVISO A TUTTI I CONSIGLIERI.

ART. 36 - APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

01. NELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DELIBERANTE IL CONSIGLIO E' SEMPRE CHIAMATO AD ESPRIMERSI SUL CONTENUTO DI UNA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, COMPLETA DEI PARERI PREVISTI DAGLI ARTT. 53/55 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142, PREVENTIVAMENTE APPROVATA E FATTA PROPRIA DALLA GIUNTA.

02. AL CONSIGLIO E' CONSENTITO DI APPROVARE O RESPINGERE LA PROPOSTA, COME DI SOPRASSEDERE AD OGNI DECISIONE, OPPURE DI APPORVI EMENDAMENTI, AD INIZIATIVA DI CIASCUN CONSIGLIERE.

03. NESSUNA PROPOSTA OD EMENDAMENTO, CON ESCLUSIONE DELLE IPOTESI DI CONVOCAZIONE URGENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, POSSONO ESSERE SOTTOPOSTI A DELIBERAZIONE SE NON VENGONO ALMENO 24 ORE PRIMA DEPOSITATI IN APPOSITO UFFICIO A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI CON TUTTI I DOCUMENTI NECESSARI PER POTER ESSERE ESAMINATI.

04. FATTI SALVI I CASI IN CUI LA LEGGE CONTEMPLI LA NECESSITA' DI MAGGIORANZA QUALIFICATA, LA PROPOSTA O L'EMENDAMENTO SONO DA INTENDERSI APPROVATI QUANDO OTTENGANO IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI.

05. UNA PROPOSTA RESPINTA NON PUO' ESSERE RIPRESENTATA PRIMA CHE SIANO TRASCORSI SEI MESI, SALVO CHE LA RICHIESTA SIA SOTTOSCRITTA DA 2/3 DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

06. NELLA IPOTESI PREVISTA DAL COMMA 01 DELL' ARTT. 32 , LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, COMPLETA DEI PARERI PREVISTI DAGLI ARTT. 53/55 DELLA LEGGE 08/06/1990 N. 142, E' SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA FORMA E NEI CONTENUTI SOTTOSCRITTI DAI PROPONENTI.

07. IL CONSIGLIO NON PUO' DELIBERARE ALCUNA PROPOSTA O QUESTIONE ESTRANEA ALL'OGGETTO DELLA CONVOCAZIONE, SE NON CON L' ACCORDO UNANIME E LA PRESENZA DI TUTTI I CONSIGLIERI IN CARICA.

ART. 37 - PRESENTAZIONE E TRATTAZIONE DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI ED ORDINI DEL GIORNO.

01. LA PRESENTAZIONE E LA TRATTAZIONE DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI ED ORDINI DEL GIORNO, SONO DISCIPLINATE DA NORME

REGOLAMENTARI.

ART. 38 VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI.

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E NE REDIGE IL VERBALE, RIASSUMENDO LE POSIZIONI ASSUNTE, NELLA DISCUSSIONE SULLA PROPOSTA IN ESAME E SUGLI EMENDAMENTI, DA CIASCUN GRUPPO POLITICO.
02. OGNI CONSIGLIERE PUO' RICHIEDERE CHE SIA ALLEGATA AL VERBALE PROPRIA DICHIARAZIONE SCRITTA E SOTTOSCRITTA, INERENTE L'OGGETTO IN TRATTAZIONE, RESA DURANTE LA SEDUTA.
03. IL SEGRETARIO FA ALTRESI' CONSTARE L'ESITO DELLA VOTAZIONE SU CIASCUNA PROPOSTA O EMENDAMENTO IN ESAME, COSI' COME ACCERTATO E PROCLAMATO DAL PRESIDENTE.
04. I VERBALI SONO SOTTOSCRITTI DAL SEGRETARIO E CONTROFIRMATI, PER APPROVAZIONE, DAL PRESIDENTE.

ART. 39 - PUBBLICITA' E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO DI NORMA PUBBLICHE.
02. IL PRESIDENTE PUO' CONSENTIRE, QUALORA LO RITENGA UTILE PER LA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO IN DISCUSSIONE, L'INTERVENTO VERBALE DI SOGGETTI ESTRANEI AL CONSIGLIO.
03. AVVISO CONTENENTE IL GIORNO, L'ORA ED IL LUOGO DELLA RIUNIONE, NONCHE' GLI ATTI FONDAMENTALI IN DISCUSSIONE E' AFFISSO A CURA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA, ALL'ALBO PRETORIO ED IN ALTRI LUOGHI PUBBLICI ALMENO 24 ORE PRIMA DELLA SEDUTA.
04. IL PRESIDENTE ORDINA CHE LA SEDUTA ABBA INIZIO O PROCEDA IN FORMA SEGRETA QUALORA IL CONSIGLIO DEBBA DISCUTERE ED EMETTERE COLLEGIALMENTE UN GIUDIZIO SUL COMPORTAMENTO, SULLE CAPACITA', SULLE QUALITA' E SUI MERITI E DEMERITI DI UNA PERSONA.

ART. 40 - MODALITA' DI ESPRESSIONE DEL VOTO

01. ESAURITA LA DISCUSSIONE, AD ISTANZA DEL PRESIDENTE, CIASCUN CONSIGLIERE ESPRIME VERBALMENTE O PER ALTRA FORMA PALESE, IL VOTO.
02. IL VOTO VIENE ESPRESSO INDIVIDUALMENTE, ED IN FORMA CHE NE RISPETTI LA SEGRETEZZA, QUANDO ESPRESSAMENTE LO RICHIEDA LA LEGGE, ED IN TUTTI QUEI CASI IN CUI ABBA AD OGGETTO QUESTIONE RIGUARDANTE PERSONA.
03. QUALORA IL VOTO VENGA ESPRESSO PER FORMA SEGRETA, LO SCRUTINIO E' EFFETTUATO DA TRE CONSIGLIERI DI GRUPPI DIVERSI, DI CUI ALMENO UNO DI GRUPPO DI MINORANZA, SCELTI DAL PRESIDENTE.
04. LE SCHEDE BIANCHE, LE NON LEGGIBILI E LE NULLE, SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.
05. IN TUTTI QUEI CASI IN CUI SIANO OBBLIGATORIAMENTE DA ELEGGERSI RAPPRESENTANTI DELLA MINORANZA, SI PROCEDE, IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO AI COMMI 02 E 03, CON IL SISTEMA DEL VOTO LIMITATO. IN TAL SENSO CIASCUN CONSIGLIERE ESPRIME UN NUMERO DI NOMINATIVI NON SUPERIORE A QUELLO SPETTANTE ALLA MAGGIORANZA ED IN

RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA SONO PROCLAMATI ELETTI I DESIGNATI DALLA MINORANZA STESSA CHE HANNO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI.

ART. 41 - DISCIPLINA DELLA SEDUTA

01. CHI PRESIEDE L'ADUNANZA DEI CONSIGLI E' INVESTITO DI POTERE DISCREZIONALE PER MANTENERE L'ORDINE, L'OSSERVANZA DELLE LEGGI E LA REGOLARITA' DELLE DISCUSSIONI E DELIBERAZIONI ED HA LA FACOLTA' DI SOSPENDERE E DI SCIogliere L'ADUNANZA.
02. PUO' NELLE SEDUTE PUBBLICHE, DOPO AVER DATO GLI OPPORTUNI AVVERTIMENTI, ORDINARE CHE VENGA ESPULSO DALLA SALA CONSILIARE CHIUNQUE SIA CAUSA DI DISORDINE.

ART. 42 - ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

01. FERME RESTANDO LE COMMISSIONI PREVISTE DALLA LEGGE, E' ISTITUITA UNA COMMISSIONE CONSILIARE PER CIASCUN ASSESSORATO, OLTRE AD UNA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI. POSSONO INOLTRE ESSERE COSTITUITE CON DETERMINAZIONE CONSILIARE ASSUNTA CON LA FORMA DELLA MOZIONE, ALTRE COMMISSIONI CON COMPETENZE GENERALI PER MATERIE, O SPECIALI PER PARTICOLARI EVENTI.
02. FANNO PARTE DI CIASCUNA COMMISSIONE UN RAPPRESENTANTE DI OGNI GRUPPO CONSILIARE, PORTATORE DI TANTI VOTI QUANTI SONO I MEMBRI IN CONSIGLIO COMUNALE DEL GRUPPO RAPPRESENTATO.
03. CON PROPRIA DETERMINAZIONE, ASSUNTA CON LA FORMA DELLA MOZIONE IL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE A QUALE GRUPPO POLITICO COMPETE LA PRESIDENZA DI CIASCUNA COMMISSIONE.
04. IL CAPO GRUPPO CONSILIARE O SUO DELEGATO, CUI E' AFFIDATA LA PRESIDENZA, CONVOCA E PRESIEDE LA COMMISSIONE.
05. LA DELEGA PUO' ESSERE RILASCIATA ANCHE A CONSIGLIERE DI ALTRO GRUPPO.
06. GLI AVVISI DI CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE, DA RECAPITARSI ALMENO TRE GIORNI PRIMA, O, IN CASO D'URGENZA, ALMENO 24 ORE PRIMA DELLA SEDUTA, SONO DESTINATI AI CAPI GRUPPO CONSILIARI O LORO DELEGATI.
07. LE DETERMINAZIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI VENGONO MESSE A VERBALE DA FUNZIONARIO COMUNALE DI QUALIFICA FUNZIONALE NON INFERIORE ALLA 06, SOTTOSCRITTO UNITAMENTE AL PRESIDENTE.
08. QUALORA LA VOLONTA' NON SIA UNANIME NEL VERBALE VIENE FATTA ESPRESSA MENZIONE DELLA POSIZIONE DEI SINGOLI GRUPPI.
09. NEI CONFRONTI DI OGNI ARGOMENTO PREVENTIVAMENTE, SIA NELL'ESERCIZIO DI FUNZIONI CONSULTIVE CHE PROPOSITIVE, TRATTATO IN COMMISSIONE, LA DISCUSSIONE IN SEDE CONSILIARE E' RIDOTTA ALLA DICHIARAZIONE DI VOTO DI UN RAPPRESENTANTE PER OGNI GRUPPO.
10. AI LAVORI DELLE COMMISSIONI POSSONO PARTECIPARE L'ASSESSORE COMPETENTE ED IL SINDACO, SENZA DIRITTO DI VOTO.
11. LE COMMISSIONI POSSONO CHIEDERE L'AUDIZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.

ART. 43 - COMPETENZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

01. LE COMMISSIONI CONSILIARI HANNO FUNZIONI:

A) CONSULTIVA SU TUTTE LE QUESTIONI SOTTOPOSTE DAL SINDACO O DALLA GIUNTA CON PROPRIA DETERMINAZIONE. LE PROPOSTE O LE DELIBERAZIONI APPROVATE DALLA GIUNTA FANNO MENZIONE DEL PARERE DELLE COMMISSIONI, QUALORA SIA STATO RICHiesto ED ESPRESSO, ED EVENTUALI DIFFORMITA' DALLO STESSO DEVONO ESSERE MOTIVATE;

B) PROPOSITIVA PER LA ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO PREVISTI DALL' ARTT. 29.

02. SONO SOTTOPOSTE A PREVENTIVO ESAME DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI I REGOLAMENTI ADOTTATI PER L' ATTUAZIONE DI NORME STATUTARIE.

03. SONO SOTTOPOSTE A PREVENTIVO ESAME DELLE COMPETENTI COMMISSIONI LE PROPOSTE DI NOMINA DI RAPPRESENTANTI COMUNALI NON RIVESTENTI CARICA DI CONSIGLIERE IN SENO AD ENTI O ASSOCIAZIONI ESTERNE, O A COMMISSIONI COMUNALI PREVISTE PER LEGGE CON FUNZIONI NON LIMITATE ALLA ADOZIONE DI UN UNICO PROVVEDIMENTO ANCHE CONCLUSIVO DI UN ITER PROCEDIMENTALE.

ART. 44 - MODALITA' DI VOTO DELLE COMMISSIONI

01. IL VOTO DEI COMMISSARI E' DI NORMA ESPRESSO VERBALMENTE O PER ALTRA FORMA PALESE ED HA PESO PARI AL NUMERO DEI CONSIGLIERI FACENTI PARTE DEL GRUPPO O DEI GRUPPI RAPPRESENTATO DA CIASCUN COMMISSARIO.

02. LA PROPOSTA ESPRESSA DAL PRESIDENTE A CONCLUSIONE DELLA DISCUSSIONE, SI INTENDE APPROVATA SE ABBIA OTTENUTO VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI RAPPRESENTATI DAI COMMISSARI VOTANTI.

03. IL COMMISSARIO CHE SI ASTIENE DAL VOTARE SI COMPUTA NEL NUMERO NECESSARIO A RENDERE LEGALE L' ADUNANZA.

04. NELLE IPOTESI PREVISTE DAL COMMA 04. DELL' ARTT. 39 ANCHE LA VOTAZIONE SI ESPRIME PER FORMA SEGRETA ED IL VOTO ESPRESSO DA CIASCUN COMMISSARIO E' STRETTAMENTE INDIVIDUALE E DI PESO UGUALE AD UNA UNITA'.

ART. 45 - VALIDITA', DISCIPLINA, PUBBLICITA' E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE COMMISSIONI

01. LA SEDUTA DELLE COMMISSIONI E' VALIDA QUANDO SIA PRESENTE UN NUMERO DI MEMBRI CHE RAPPRESENTI ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA DISCIPLINA DELLE SEDUTE E' RETTA DAL PRESIDENTE SECONDO LA NORMATIVA DELL' ARTT. 41.

03. LA SEDUTA E' DI NORMA PUBBLICA ED AVVISO CONTENENTE IL GIORNO, L' ORA ED IL LUOGO DI RIUNIONE E' AFFISSO, A CURA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA, ALL' ALBO PRETORIO ALMENO 24 ORE PRIMA DELLA SEDUTA.

04. LA SEDUTA E' SEGRETA NELLE STESSE IPOTESI PREVISTE DAL COMMA 04. DELL' ARTT. 39.

ART. 46 - RINVIO A NORME REGOLAMENTARI

01. CON APPOSITI REGOLAMENTI SONO DISPOSTE LE NORME DI DETTAGLIO DISCIPLINANTI LA CONVOCAZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLE SEDUTE CONSILIARI, L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI, NONCHE' LE FORME DI PUBBLICITA' DEI RELATIVI LAVORI.

ART. 47 - DECADENZA DI CONSIGLIERI ED ASSESSORI PER INGIUSTIFICATA ASSENZA DAI LAVORI DEGLI ORGANI

01. I CONSIGLIERI CHE NON INTERVENGONO AD UNA INTIERA SESSIONE ORDINARIA, SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI, SONO DICHIARATI DECADUTI.
02. L'ASSESSORE CHE NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DEL CONSENSO, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DECADE DALLA CARICA.
03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO.
04. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI DECADENZA, APPROVATA DALLA GIUNTA, MUNITA DEL PARERE PREVISTO DALL'ARTT. 53 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142, NONCHE' DEL PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI, E' NOTIFICATA ALL'INTERESSATO ALMENO 10 GIORNI PRIMA DI QUELLO FISSATO PER LA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO DA PARTE DEL CONSIGLIO.
05. L'INTERESSATO PUO' FAR PERVENIRE AL CONSIGLIO MEMORIE SCRITTE, O CHIEDERE DI ESSERE SENTITO PERSONALMENTE IN SEDUTA, ENTRO IL GIORNO PRECEDENTE A QUELLO FISSATO PER LA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO DA PARTE DEL CONSIGLIO.

ART. 48 - OBBLIGHI DI ASTENSIONE FACENTI CARICO A CONSIGLIERI, ASSESSORI E SEGRETARIO COMUNALE

01. I CONSIGLIERI E GLI ASSESSORI DEBONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI LITI O CONTABILITA' LORO PROPRIE, VERSO I CORPI CUI APPARTENGONO, CON GLI STABILIMENTI DAI MEDESIMI AMMINISTRATI, O SOGGETTI ALLA LORO AMMINISTRAZIONE O VIGILANZA; COME PURE QUANDO SI TRATTA D'INTERESSE PROPRIO, O D'INTERESSE, LITI, O CONTABILITA' DEI LORO CONGIUNTI OD AFFINI SINO AL QUARTO GRADO CIVILE, O DI CONFERIRE IMPIEGHI AI MEDESIMI.
02. SI ASTENGONO PURE DAL PRENDERE PARTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IN SERVIZI, ESAZIONI DI DIRITTI, SOMMINISTRAZIONI OD APPALTI D'OPERA NELL'INTERESSE DEI CORPI CUI APPARTENGONO, O SOGGETTI ALLA LORO AMMINISTRAZIONE, VIGILANZA O TUTELA.
03. IL DIVIETO DI CUI SOPRA IMPORTA ANCHE L'OBBLIGO DI ALLONTANARSI DALLA SALA DELLE ADUNANZE DURANTE LA TRATTAZIONE DI DETTI AFFARI. LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI SI APPLICANO AL SEGRETARIO DEL COMUNE.

ART. 49 - SCIOGLIMENTO E SOSPENSIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE VIENE SCIOLTO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'INTERNO:

A) QUANDO COMPIA ATTI CONTRARI ALLA COSTITUZIONE O PER GRAVI E PERSISTENTI VIOLAZIONI DI LEGGE, NONCHE' PER GRAVI MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO;

B) QUANDO NON POSSA ESSERE ASSICURATO IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEI SERVIZI PER LE SEGUENTI CAUSE:

- MANCATA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DELLA VACANZA COMUNQUE VERIFICATASI O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE;

- DIMISSIONI O DECADENZA DI ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI.

C) QUANDO NON SIA APPROVATO NEI TERMINI IL BILANCIO.

02. NELLA IPOTESI DI CUI ALLA LETTERA C) DEL COMMA 01, TRASCORSO IL TERMINE ENTRO IL QUALE IL BILANCIO DEVE ESSERE APPROVATO

SENZA CHE SIA STATO PREDISPOSTO DALLA GIUNTA IL RELATIVO SCHEMA,

L'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO NOMINA UN COMMISSARIO AFFINCHE' LO PREDISPONGA D'UFFICIO PER SOTTOPORLO AL CONSIGLIO. IN TAL CASO E

COMUNQUE QUANDO IL CONSIGLIO NON ABBIA APPROVATO NEI TERMINI

DI LEGGE LO SCHEMA DI BILANCIO PREDISPOSTO DALLA GIUNTA, L'ORGANO

REGIONALE DI CONTROLLO ASSEGNA AL CONSIGLIO, CON LETTERA

NOTIFICATA AI SINGOLI CONSIGLIERI, UN TERMINE NON SUPERIORE AI VENTI GIORNI PER LA SUA APPROVAZIONE, DECORSO IL QUALE SI

SOSTITUISCE, MEDIANTE APPOSITO COMMISSARIO, ALL'AMMINISTRAZIONE

INADEMPIENTE. DEL PROVVEDIMENTO SOSTITUTIVO E' DATA COMUNICAZIONE

AL PREFETTO CHE INIZIA LA PROCEDURA PER LO SCIoglimento DEL CONSIGLIO.

03. CON IL DECRETO DI SCIoglimento SI PROVVEDE ALLA NOMINA DI UN

COMMISSARIO CHE ESERCITA LE ATTRIBUZIONI CONFERITEGLI CON IL DECRETO STESSO.

04. IL RINNOVO DEL CONSIGLIO NELLE IPOTESI DI SCIoglimento DEVE

AVVENIRE ENTRO NOVANTA GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DEL RELATIVO

DECRETO. TALE TERMINE PUO' ESSERE PROROGATO PER NON PIU' DI NOVANTA

GIORNI AL SOLO FINE DI FAR COINCIDERE LE ELEZIONI CON IL

PRIMO TURNO ELETTORALE UTILE PREVISTO DALLA LEGGE.

05. I CONSIGLIERI CESSATI DALLA CARICA PER EFFETTO DELLO SCIoglimento

CONTINUANO AD ESERCITARE, FINO ALLA NOMINA DEI SUCCESSORI,

GLI INCARICHI ESTERNI LORO EVENTUALMENTE ATTRIBUITI.

06. AL DECRETO DI SCIoglimento E' ALLEGATA LA RELAZIONE DEL MINISTRO

CONTENENTE I MOTIVI DEL PROVVEDIMENTO; DELL'ADOZIONE DEL

DECRETO DI SCIoglimento E' DATA IMMEDIATA COMUNICAZIONE AL

PARLAMENTO. IL DECRETO E' PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA.

07. INIZIATA LA PROCEDURA DI CUI AI COMMI PRECEDENTI ED IN ATTESA DEL

DECRETO DI SCIoglimento, IL PREFETTO, PER MOTIVI DI GRAVE

ED URGENTE NECESSITA', PUO' SOSPENDERE, PER UN PERIODO COMUNQUE NON

SUPERIORE A NOVANTA GIORNI, I CONSIGLI COMUNALI E NOMINARE UN

COMMISSARIO PER LA PROVVISORIA AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE.

08. IN TAL CASO I TERMINI DI CUI AL COMMA 04 DECORRONO DALLA DATA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE.

ART. 50 - RIMOZIONE E SOSPENSIONE DI AMMINISTRATORI DI ENTI LOCALI

01. CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'INTERNO, IL SINDACO, I COMPONENTI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, POSSONO ESSERE RIMOSI QUANDO COMPIANO ATTI CONTRARI ALLA COSTITUZIONE O PER GRAVI E PERSISTENTI VIOLAZIONI DI LEGGE E PER GRAVI MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO O QUANDO SIANO IMPUTATI DI UNO DEI REATI PREVISTI DALLA LEGGE 13.09.1982 N. 646, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, O SOTTOPOSTI A MISURE DI PREVENZIONE O DI SICUREZZA.

02. IN ATTESA DEL DECRETO, IL PREFETTO PUO' SOSPENDERE GLI AMMINISTRATORI DI CUI AL COMMA 01 QUALORA SUSSISTANO MOTIVI DI GRAVE E URGENTE NECESSITA'.

03. SONO FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI DETTATE DALL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 19 MARZO 1990 N. 55.

CAPITOLO 02 - LA GIUNTA COMUNALE

ART. 51 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE, ED ESERCITA LE FUNZIONI CONFERITELE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

02. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE E DA SEI ASSESSORI, CIASCUNO COMPETENTE A TRATTARE, RIFERIRE E PROPORRE, PER LE DETERMINAZIONI VOLITIVE DELL'ORGANO COLLEGIALE, NEI SETTORI IN CUI, CON NORMA REGOLAMENTARE, VIENE SUDDIVISA L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

03. POSSONO ESSERE CHIAMATI A RICOPRIRE LA CARICA DI ASSESSORE CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE, CHE NON SIANO STATI CANDIDATI ALLE ULTIME ELEZIONI AMMINISTRATIVE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE PROCEDE ALL'ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA' DEGLI ASSESSORI EXTRA CONSILIARI SUBITO DOPO L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

05. L'ASSESSORE NON RIVESTENTE QUALIFICA DI CONSIGLIERE COMUNALE PARTECIPA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO SENZA DIRITTO DI VOTO E LA SUA PRESENZA NON E' COMPUTATA AL FINE DELLA VALIDITA' DELLA SEDUTA.

ART. 52 - ELEZIONE CONTESTUALE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE SONO ELETTI DAL CONSIGLIO NEL SUO SENO ALLA PRIMA ADUNANZA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI.

02. TALE ELEZIONE DEVE AVVENIRE, COMUNQUE, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

03. L'ELEZIONE AVVIENE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE ALMENO 03 GIORNI LIBERI PRIMA DI QUELLO FISSATO PER LA SEDUTA, CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE, A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA

DI SINDACO.

04. IL DOCUMENTO INDICA INOLTRE A QUALI SETTORI OPERATIVI FUNZIONALI CIASCUN ASSESSORE SIA PREPOSTO.

05. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. A TAL FINE VENGONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTI SEDUTE, ENTRO IL TERMINE DI CUI AL COMMA 02 . QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA PREDETTA, IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO A NORMA DELL'ARTT. 49 .

06. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE, E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO. LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA.

07. LE ADUNANZE DI CUI AI COMMI PRECEDENTI SONO PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

08. CONSIGLIERE ANZIANO E' COLUI CHE, TRA I CONSIGLIERI IN CARICA, HA OTTENUTO, NEGLI SCRUTINI ELETTORALI, LA PIU' ALTA CIFRA INDIVIDUALE (SOMMA DEI VOTI DI LISTA E DELLE PREFERENZE). A PARITA' DI CIFRA INDIVIDUALE PREVALE L'ANZIANITA' ININTERROTTA DI CARICA. IN CASO DI ULTERIORE PARITA' PREVALE L'ANZIANITA' DI ETA'. ULTIMO CRITERIO DI VALUTAZIONE E' IL SORTEGGIO TRA I CONSIGLIERI IN IDENTICA POSIZIONE, EFFETTUATO DAL SEGRETARIO COMUNALE CON LA PRESENZA DEGLI INTERESSATI.

ART. 53 - DECADENZA DELLA GIUNTA

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA GIUNTA.

02. LA DECADENZA HA EFFETTO DALLA ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE DI ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA.

03. LE DIMISSIONI DEL SINDACO, O SIMULTANEAMENTE DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI, SONO PRESENTATE AL CONSIGLIERE ANZIANO, CHE PROCEDE A NORMA E NEI TERMINI PREVISTI DALL'ARTT. 52 ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

04. LE DIMISSIONI DI SINGOLI ASSESSORI O COMUNQUE DI UN NUMERO DI ASSESSORI NON SUPERIORE ALLA META', SONO PRESENTATE AL SINDACO, CHE CONVOCA IL CONSIGLIO PER LA LORO SOSTITUZIONE, A NORMA DELL'ARTT. 55 .

ART. 54 - MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

01. IL VOTO DEL CONSIGLIO CONTRARIO AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON NE COMPORTA LE DIMISSIONI.

02. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

03. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA; DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE

POLITICO-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALL'ARTT. 52 .

04. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE ED IL CONSIGLIO COMUNALE VIENE, NEL RISPETTO DI DETTI TERMINI, APPOSITAMENTE DAL SINDACO CONVOCATO.

05. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO, CHE ENTRA IN CARICA, QUANTO ALLA GIUNTA, CON L'ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DELLA MOZIONE, E QUANTO AL SINDACO, CON LA PRESTAZIONE DEL GIURAMENTO PREVISTO DALL'ARTT. 68 .

ART. 55 - CESSAZIONE DI SINGOLI COMPONENTI LA GIUNTA

01. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI LA GIUNTA DECEDUTI, DIMISSIONARI, REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO, O DECADUTI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DEL SINDACO, NELLA STESSA SEDUTA IN CUI VIENE PRESO ATTO DEL SOPRAVVENUTO DECESSO E DELLA AVVENUTA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI, DISPOSTA LA REVOCA O ACCERTATA LA SUSSISTENZA DI CAUSA DI DECADENZA.

02. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. A TAL FINE VENGONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE, ENTRO IL TERMINE DI CUI AL COMMA 02. DELL'ARTT. 52 . LA ELEZIONE PUO' ESSERE RIPROPOSTA, CON LA STESSA PROCEDURA, ENTRO MESI TRE DALL'ULTIMA VOTAZIONE. QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA PREDETTA LA GIUNTA OPERA IN NUMERO RIDOTTO E L'ASSESSORATO RIMASTO SCOPERTO E' GESTITO DAL SINDACO.

03. LA PROCEDURA DI CUI AI COMMI 01. E 02. SI APPLICA ALTRESI' NEI CASI DI DIMISSIONI CONTEMPORANEE DI PIU' ASSESSORI, IN NUMERO COMUNQUE NON SUPERIORE ALLA META'.

ART. 56 - COMPETENZE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO, DEL SINDACO, DEGLI ORGANI DI DECENTRAMENTO, DEL SEGRETARIO O DEI FUNZIONARI DIRIGENTI; RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI E SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

ART. 57 - DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA PUO', IN CASO D'URGENZA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', ASSUMERE DELIBERAZIONI DI VARIAZIONE DI BILANCIO.
02. L'URGENZA, DETERMINATA DA CAUSE NUOVE E POSTERIORI ALL'ULTIMA ADUNANZA CONSILIARE, DEVE ESSERE TALE DA NON CONSENTIRE LA TEMPESTIVA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO.

03. LE DELIBERAZIONI SUDDETTE SONO DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

04. IL CONSIGLIO, OVE NEGLI LA RATIFICA O MODIFICHI LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA, ADOTTA I NECESSARI PROVVEDIMENTI NEI RIGUARDI DEI RAPPORTI GIURIDICI EVENTUALMENTE SORTI SULLA BASE DELLA DELIBERAZIONE NON RATIFICATA O MODIFICATA.

ART. 58 - CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DELLA GIUNTA

01. LA CONVOCAZIONE E LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA COMUNALE SPETTANO AL SINDACO.

02. IN CASO DI URGENTE NECESSITA' LA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ANCHE INFORMALMENTE.

ART. 59 - NUMERO LEGALE RICHIESTO PER LA VALIDITA' DELLA SEDUTA

01. LA GIUNTA NON PUO' DELIBERARE SE NON INTERVENGONO ALMENO QUATTRO MEMBRI.

ART. 60 - DISCIPLINA DELLA SEDUTA

01. CHI PRESIEDE L'ADUNANZA DELLA GIUNTA E' INVESTITO DI POTERE DISCREZIONALE PER MANTENERE L'ORDINE, L'OSSERVANZA DELLE LEGGI E LA REGOLARITA' DELLE DISCUSSIONI E DELIBERAZIONI ED HA LA FACOLTA' DI SOSPENDERE E DI SCIOGLIERE L'ADUNANZA.

ART. 61 - PUBBLICITA' E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DELLA GIUNTA SONO DI NORMA PRIVATE.

02. IL PRESIDENTE PUO' CONSENTIRE, QUALORA LO RITENGA UTILE PER LA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO IN DISCUSSIONE, L'INTERVENTO VERBALE DI SOGGETTI ESTRANEI ALLA GIUNTA.

ART. 62 - ORDINE DEI LAVORI E MODALITA' DI ESPRESSIONE DEL VOTO

01. IL SINDACO E CIASCUN ASSESSORE ESPONGONO IL CONTENUTO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ISTRUITE PER PROPRIA INIZIATIVA, SULLE QUALI VIENE APERTA LA DISCUSSIONE.

02. ESAURITA LA DISCUSSIONE SU CIASCUNA PROPOSTA, AD ISTANZA DEL PRESIDENTE, OGNI ASSESSORE ESPRIME IL PROPRIO VOTO VERBALMENTE O PER ALTRA FORMA PALESE.

03. CON PROPRIA DETERMINAZIONE LA GIUNTA PUO' STABILIRE CHE LA VOTAZIONE SU DI UN DETERMINATO OGGETTO ABBA LUOGO PER SCRUTINIO SEGRETO.

04. IL VOTO DOVRA' ESSERE ESPRESSO PER FORMA SEGRETA QUANDO LA GIUNTA DEBBA DISCUTERE ED EMETTERE COLLEGIALMENTE UN GIUDIZIO SUL COMPORTAMENTO, SULLA QUALITA' E SUI MERITI O DEMERITI DI UNA PERSONA FISICA.

ART. 63 - APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

01. LA PROPOSTA E' DA INTENDERSI APPROVATA QUANDO OTTENGA IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI.

ART. 64 - VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI - RACCOLTA DELLE COMUNICAZIONI E DELLE DETERMINAZIONI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA E NE REDIGE IL VERBALE, RIASSUMENDO LE POSIZIONI ASSUNTE NELLA DISCUSSIONE SULLA PROPOSTA, DA CIASCUN ASSESSORE.

02. OGNI ASSESSORE PUO' RICHIEDERE CHE SIA ALLEGATA AL VERBALE PROPRIA DICHIARAZIONE SCRITTA E SOTTOSCRITTA, INERENTE L'OGGETTO IN TRATTAZIONE, RESA DURANTE LA SEDUTA.

03. IL SEGRETARIO FA ALTRESI' CONSTARE L'ESITO DELLA VOTAZIONE SU CIASCUNA PROPOSTA IN ESAME, COSI' COME ACCERTATO E PROCLAMATO DAL PRESIDENTE.

04. I VERBALI SONO SOTTOSCRITTI DAL SEGRETARIO E CONTROFIRMATI, PER APPROVAZIONE, DAL PRESIDENTE.

CAPITOLO 03 - IL SINDACO

ART. 65 - ELEZIONE DEL SINDACO

IL SINDACO VIENE ELETTO IN SENO AL CONSIGLIO COMUNALE ALLA SUA PRIMA ADUNANZA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI, IN UN'UNICA VOTAZIONE CON LA QUALE SI PROVVEDE ANCHE ALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL PRECEDENTE ARTT. 52 .

ART. 66 - PERMANENZA IN CARICA

FATTO SALVO QUANTO PREVISTO ALL'ARTT. 69, IL SINDACO RIMANE IN CARICA SINO ALL'ASSUNZIONE DELLE FUNZIONI DA PARTE DEL SUCCESSORE, CIOE' SINO AL MOMENTO IN CUI IL SUCCESSORE STESSO NON ABBIA PRESTATO GIURAMENTO A NORMA DELL'ARTT. 35 COMMA 06 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 .

ART. 67 - DISTINTIVO DEL SINDACO

01. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

ART. 68 - GIURAMENTO DEL SINDACO

01. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO SECONDO LA FORMULA PREVISTA DALL'ARTT. 11 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 GENNAIO 1957, N. 03. LA LEGGE STABILISCE LE CONSEGUENZE DELL'OMESSO O RITARDATO GIURAMENTO.

ART. 69 - CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO

01. LE CAUSE PER LE QUALI IL SINDACO CESSA DALLA CARICA, PRIMA DEL TERMINE NATURALE DEL SUO MANDATO SONO:

- ACCERTATI MOTIVI DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA';
- DIMISSIONI VOLONTARIE;
- DECESSO;
- DIMISSIONI OLTRE META' DEGLI ASSESSORI;
- RIMOZIONE A NORMA DELL' ARTT. 40 DELLA LEGGE 08.06.90 N. 142;
- APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA DI CUI ALL' ARTT. 34 DEL PRESENTE STATUTO.

NEI CASI DI DIMISSIONI VOLONTARIE, DI DIMISSIONI DI META' DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA E DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, IL SINDACO RIMANE IN CARICA A NORMA DEL PRECEDENTE ARTT. 66 . NEI RIMANENTI CASI LE FUNZIONI DI SINDACO VENGONO ASSUNTE TEMPORANEAMENTE, FINO ALLA ASSUNZIONE DELLE FUNZIONI DEL NUOVO ELETTO, DALL' ASSESSORE AL QUALE, PROGRAMMATICAMENTE, COMPETE LA SOSTITUZIONE DEL SINDACO IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO. LE PRECEDENTI CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA, NESSUNA ESCLUSA, COMPORTANO LA DECADENZA DELL' INTERA GIUNTA MUNICIPALE.

ART. 70 - ATTRIBUZIONI DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, SOVRINTENDE:

- ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE ED AGLI ADEMPIMENTI DEMANDATIGLI DALLE LEGGI IN MATERIA ELETTORALE, DI LEVA MILITARE E DI STATISTICA;
- ALLA EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA E DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, DI SANITA' E DI IGIENE PUBBLICA; ALLO SVOLGIMENTO, IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DELLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLA LEGGE;
- ALLA VIGILANZA SU TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L' ORDINE PUBBLICO, INFORMANDONE IL PREFETTO.

02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, ADOTTA, CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL' ORDINAMENTO GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI E URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCINO L' INCOLUMITA' DEI CITTADINI; PER L' ESECUZIONE DEI RELATIVI ORDINI PUO' RICHIEDERE AL PREFETTO, OVE OCCORRA, L' ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA.

03. SE L' ORDINANZA ADOTTATA AI SENSI DEL COMMA 02 E' RIVOLTA A PERSONE DETERMINATE E QUESTE NON OTTEMPERANO ALL' ORDINE IMPARTITO, IL SINDACO PUO' PROVVEDERE D' UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI, SENZA PREGIUDIZIO DELL' AZIONE PENALE PER I REATI IN CUI FOSSERO INCORSI.

04. CHI SOSTITUISCE IL SINDACO ESERCITA ANCHE LE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

05. NELL' AMBITO DEI SERVIZI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, IL PREFETTO PUO' DISPORRE ISPEZIONI PER ACCERTARE IL REGOLARE

FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI STESSI NONCHE' PER L'ACQUISIZIONE DI DATI E NOTIZIE INTERESSANTI ALTRI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE.

06. OVE IL SINDACO O CHI NE ESERCITA LE FUNZIONI NON ADEMPIA AI COMPITI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, IL PREFETTO PUO' NOMINARE UN COMMISSARIO PER L'ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI STESSE.

07. ALLE SPESE PER IL COMMISSARIO PROVVEDE L'ENTE INTERESSATO.

08. OVE IL SINDACO NON ADOTTI I PROVVEDIMENTI DI CUI AL COMMA 02, IL PREFETTO PROVVEDE CON PROPRIA ORDINANZA.

ART. 71 - ATTRIBUZIONI DEL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

01. IL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE:

- A) RAPPRESENTA IL COMUNE;
- B) CONVOCA IL CONSIGLIO SPEDENDO GLI AVVISI E LO PRESIEDE;
- C) CONVOCA E PRESIEDE LA GIUNTA; DISTRIBUISCE GLI AFFARI, SU CUI LA GIUNTA DEVE DELIBERARE, TRA I MEMBRI DELLA MEDESIMA IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI ASSEGNATE; VIGILA SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRATICHE AFFIDATE A CIASCUN ASSESSORE E NE FIRMA I PROVVEDIMENTI;
- D) STABILISCE GLI ARGOMENTI DA TRATTARSI NELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA;
- E) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI E VIGILA A CHE IL SEGRETARIO COMUNALE ED I RESPONSABILI DEI SERVIZI DIANO ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, SECONDO LE DIRETTIVE DA ESSO IMPARTITE;
- F) STIPULA I CONTRATTI DEL COMUNE, DELIBERATI DAL CONSIGLIO COMUNALE E DALLA GIUNTA, NONCHE' GLI ACCORDI DI CUI ALL'ARTT. 11 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241;
- G) IMPARTISCE, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE, LE DIRETTIVE, VIGILA SULL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E ADOTTA I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI ED APPLICA AL TRASGRESSORE LE SANZIONI PECUNIARIE SECONDO LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI DA 106 A 110 DEL T. U. 03 MARZO 1934 N. 383 E DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689;
- H) RILASCIATA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA, STATI DI FAMIGLIA, CERTIFICATI DI INDIGENZA;
- I) RAPPRESENTA IL COMUNE IN GIUDIZIO, SIA ATTORE O CONVENUTO; PROMUOVE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, SALVO A RIFERIRE ALLA GIUNTA NELLA PRIMA SEDUTA, I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE;
- L) SOVRINTENDE A TUTTI GLI UFFICI E ISTITUTI COMUNALI;
- M) SOSPENDE, NEI CASI D'URGENZA, I DIPENDENTI COMUNALI RIFERENDONE ALLA GIUNTA ED ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI APPARTENENZA DEI SOSPESI;
- N) COORDINA, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI IMPARTITI DAL CONSIGLIO, GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI.

02. QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LE NOMINE DI SUA COMPETENZA ENTRO IL TERMINE PREVISTO ALL'ARTT. 29, COMMA 02, O COMUNQUE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO, IL SINDACO, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI, ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE PROVVEDE ALLE NOMINE CON UN SUO ATTO, COMUNICATO AL CONSIGLIO NELLA PRIMA ADUNANZA. IN CASO NON SI PERVENGA A DECISIONE, IL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ADOTTA, NEL TERMINE PERENTORIO DEI SUCCESSIVI SESSANTA GIORNI, I PROVVEDIMENTI SOSTITUTIVI.

03. IL SINDACO, INOLTRE, ESERCITA LE FUNZIONI. ATTRIBUITEGLI DALLE LEGGI, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI E SOVRINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE.

ART. 72 - DELEGAZIONE DEL SINDACO

01. IL SINDACO HA FACOLTA' DI ASSEGNARE, CON SUO PROVVEDIMENTO, AD OGNI ASSESSORE DELEGA A FIRMARE GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE FUNZIONI ISTRUTTORIE ED ESECUTIVE ASSEGNATEGLI, RIMANENDO DI SUA PERTINENZA LA FIRMA DI TUTTI GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

02. IL SINDACO PUO' MODIFICARE L'ATTRIBUZIONE DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI DI OGNI ASSESSORE OGNI QUALVOLTA, PER MOTIVI DI COORDINAMENTO E FUNZIONALITA', LO RITENGA OPPORTUNO.

03. LE DELEGHE E LE EVENTUALI MODIFICAZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMUNI DEVONO ESSERE FATTE PER ISCRITTO E COMUNICATE AL CONSIGLIO.

04. NELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELEGATE GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI DI FRONTE AL SINDACO.

05. GLI ASSESSORI, CUI SIA STATA CONFERITA LA DELEGA, DEPOSITANO LA FIRMA PRESSO LA PREFETTURA PER EVENTUALI LEGALIZZAZIONI.

06. IL SINDACO, QUANDO PARTICOLARI MOTIVI LO ESIGANO, PUO' DELEGARE AD UNO O PIU' CONSIGLIERI L'ESERCIZIO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI SUA COMPETENZA INERENTI A SPECIFICHE ATTIVITA' O SERVIZI, COMUNICANDOLO AL CONSIGLIO. I CONSIGLIERI DELEGATI POSSONO ESSERE CHIAMATI A PARTECIPARE ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA SENZA DIRITTO DI VOTO.

TITOLO 05 - FORME ASSOCIATIVE E COOPERATIVE

ART. 73 - LA COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA PER LE ATTIVITA' DEI CIRCONDARI PROVINCIALI.

01. IL COMUNE PARTECIPA, NELLE FORME POSSIBILI ED ANCHE ATTRAVERSO LA CONCESSIONE IN USO DI PROPRIE STRUTTURE, ALLE ATTIVITA' POSTE IN ESSERE DALLA PROVINCIA IN FORMA DECENTRATA, COMPRESA L'ALLOCAZIONE DI UFFICI E SERVIZI DI CIRCONDARIO.

ART. 74 - CONVENZIONI

01. AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI, ANCHE AI SENSI DELL'ARTT. 73 IL COMUNE PUO' STIPULARE

APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA.

02. LE CONVENZIONI DEVONO STABILIRE I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

ART. 75 - CONSORZI

01. IL COMUNE SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTT. 25 DELLA LEGGE 08/09/1990 N. 142 PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI PUO' CONSORZIARSI CON ALTRI COMUNI O CON LA PROVINCIA.

ART. 76 - ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE PARTECIPA, NELLE FORME OPPORTUNE E SECONDO LE MODALITA' STABILITE, ALLA PROMOZIONE, ALLA FORMAZIONE ED ALLA ATTUAZIONE DI ACCORDI DI PROGRAMMA, AI SENSI DI LEGGE.

TITOLO 06 - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

ART. 77 - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI PER SETTORI DI INTERVENTO E PER SERVIZI ED UNITA' OPERATIVE.

01. NELLA ADOZIONE DELL'APPOSITO REGOLAMENTO PER LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE E L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI SONO TENUTE PRESENTI LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE AFFIDATE DALLA LEGGE AL COMUNE.

02. GLI UFFICI COMUNALI SI ARTICOLANO IN SETTORI.

03. NEL SETTORE SI INDIVIDUA LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI MASSIMA DIMENSIONE PRESENTE NELL'ENTE, FINALIZZATA A GARANTIRE L'EFFICACIA DELL'INTERVENTO DELL'ENTE STESSO NELL'AMBITO DI UNA MATERIA O DI PIU' MATERIE APPARTENENTI AD UN'AREA OMOGENEA.

04. IL SETTORE PUO' ARTICOLARSI IN "SERVIZI" ED ANCHE IN "UNITA' OPERATIVE".

05. I SERVIZI E LE "UNITA' OPERATIVE" SONO ORGANIZZATI PER MODULI ORIZZONTALI DI GUIA CHE LA STRUTTURA SOVRAORDINATA RAPPRESENTI LA SINTESI DELLE COMPETENZE DI QUELLE SUBORDINATE, LE QUALI AGISCONO PER COMPETENZA PROPRIA.

ART. 78 - SCHEMA ORGANIZZATIVO

01. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEGLI UFFICI COMUNALI E' COSI' ARTICOLATA: SEGRETERIA COMUNALE SETTORE-----IDEM SERVIZI-----
-----IDEM UNITA' OPERATIVA-----IDEM ALLA QUALE CORRISPONDE: SEGRETARIO COMUNALE VICE SEGRETARIO CON FUNZIONI VICARIE
RESPONSABILE-----RESPONSABILE SETTORE-----SETTORE
RESPONSABILI-----RESPONSABILI DI SERVIZIO-----DI SERVIZIO
RESPONSABILI-----RESPONSABILE DI UNITA'-----DI UNITA'
OPERATIVA-----OPERATIVA

ART. 79 DISCIPLINA DELLO STATUS DEL PERSONALE

01. SONO DISCIPLINATI CON IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE:

A) GLI ORGANI, GLI UFFICI, I MODI DI CONFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DEI

MEDESIMI, I PRINCIPI FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI;

B) I PROCEDIMENTI DI COSTITUZIONE, MODIFICAZIONE DI STATO GIURIDICO ED ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO;

C) I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI IN CIASCUNA DI ESSE COMPRESI;

D) I CRITERI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'ADDESTRAMENTO;

E) I RUOLI ORGANICI, LA LORO CONSISTENZA E LA DOTAZIONE COMPLESSIVA DELLE QUALIFICHE;

F) LE GARANZIE DEL PERSONALE IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DELLE LIBERTA' E DEI DIRITTI FONDAMENTALI;

G) LE COMPETENZE E LA RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI, COMPRESI QUELLE DISCIPLINARI;

H) LA DURATA MASSIMA DELL'ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO;

I) L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI CITTADINI NEI CONFRONTI DEI PUBBLICI DIPENDENTI ED IL LORO DIRITTO DI ACCESSO E DI PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI DELLA AMMINISTRAZIONE.

02. IL PERSONALE E' INQUADRATO IN QUALIFICHE FUNZIONALI IN RELAZIONE AL GRADO DI COMPLESSITA' DELLA FUNZIONE ED AI REQUISITI RICHIESTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA STESSA ED E' COLLOCATO IN AREE DI ATTIVITA'.

03. L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEVE BASARSI SU CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE E SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

04. LA DOTAZIONE ORGANICA DI SETTORE E' COSTITUITA DALLE UNITA' DI DIVERSO PROFILO PROFESSIONALE ASSEGNATE AL SETTORE STESSO, INTEGRATE E NECESSARIE PER IL SUO FUNZIONAMENTO. L'INSIEME DEGLI ORGANICI DI SETTORE COSTITUISCE L'ORGANICO GENERALE.

05. IN APPOSITE TABELLE, RELATIVE A CIASCUNA QUALIFICA, VERRANNO SPECIFICATE LE AREE, I PROFILI PROFESSIONALI, LE SINGOLE DOTAZIONI ORGANICHE E IL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO.

ART. 80 - ATTRIBUZIONI DEI RESPONSABILI DI SETTORE, DI SERVIZIO, E DI UNITA' OPERATIVA

01. I RESPONSABILI DI SETTORE DI SERVIZIO E DI UNITA' OPERATIVA OPERANO IN RAPPORTO DI SUBORDINAZIONE GERARCHICA.

02. FERME RESTANDO LE ATTRIBUZIONI PREVISTE DALL'ARTT. 51 DELLA LEGGE 08/06/1990 N. 142, NEL REGOLAMENTO ORGANICO ED IN OGNI SINGOLO MANSIONARIO, AL RESPONSABILE DI SETTORE COMPETE L'ESPRESSIONE DEL PARERE DI REGOLARITA', TECNICO O CONTABILE, SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO O ALLA GIUNTA, CON ASSUNZIONE DELLE RELATIVE RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI.

03. IN ASSENZA DEL RESPONSABILE DI SETTORE IL PARERE PUO' ESSERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO O DELL'UNITA' OPERATIVA.

04. LA RILEVANZA DEL PARERE E' MERAMENTE INTERNA, RICADENDO LA SUA RESPONSABILITA' ESTERNA SUL SEGRETARIO COMUNALE, IN TUTTI I CASI IN CUI L'ESPRESSIONE PROVENGA DAL PERSONALE RIVESTENTE QUALIFICA FUNZIONALE INFERIORE ALLA 08.

05. E' ATTRIBUITA AI DIPENDENTI DI VERTICE DEI SETTORI, DEI SERVIZI E DELLE

UNITA' OPERATIVE, RESPONSABILITA' GESTIONALE DIRETTA
PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI POLITICI DEL
COMUNE, DA DISCIPLINARSI CON APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 81 - COPERTURA DEI POSTI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
COLLABORAZIONI ESTERNE

01. LA COPERTURA DEI POSTI DI VERTICE DEI SETTORI E DEI SERVIZI DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE PUO' AVVENIRE MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO, O ECCEZIONALMENTE E CON
DELIBERAZIONE MOTIVATA, DI DIRITTO PRIVATO, FERMI RESTANDO I REQUISITI
RICHIESTI DALLE QUALIFICHE DA RICOPRIRE.

02. PER IL PERSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DETERMINATI POSSONO ESSERE
PREVISTE, CON CONVENZIONI A TERMINE, COLLABORAZIONI ESTERNE AD
ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

03. LE NORME REGOLAMENTARI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DEVONO
STABILIRNE:

- LA DURATA CHE, COMUNQUE, NON POTRA' ESSERE SUPERIORE ALLA DURATA
DEL PROGRAMMA;
- I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO;
- LA NATURA PRIVATISTICA DEL RAPPORTO.

ART. 82 - COMMISSIONE DI DISCIPLINA

01. PRESSO IL COMUNE E' ISTITUITA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA PER IL
PERSONALE, COMPOSTA:

- A) DAL SINDACO, O SUO DELEGATO, CHE LA PRESIEDE
- B) DAL SEGRETARIO COMUNALE
- C) DA UN DIPENDENTE DESIGNATO ANNUALMENTE.

02. LE MODALITA' DI DESIGNAZIONE DEL DIPENDENTE FACENTE PARTE DELLA
COMMISSIONE, SARANNO ATTUATE IN SEDE DI REGOLAMENTAZIONE
ORGANICA, PREVIO CONFRONTO CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI.

03. LE RESPONSABILITA', LE SANZIONI DISCIPLINARI, IL RELATIVO
PROCEDIMENTO, LA DESTITUZIONE D'UFFICIO E LA RIAMMISSIONE IN
SERVIZIO, SONO REGOLATI SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI
CIVILI DELLO STATO, IN QUANTO COMPATIBILI. VIENE IN PROPOSITO
FATTO RINVIO DINAMICO AL TIT. 07 DEL D.P.R. 10.01.1957 N. 03 CON LE SEGUENTI
PRECISAZIONI:

- LE COMPETENZE DALLA LEGGE ATTRIBUITE AL MINISTRO SONO DA INTENDERSI
RIFERITE ALLA GIUNTA COMUNALE;
- LE COMPETENZE DALLA LEGGE ATTRIBUITE AL CAPO UFFICIO, SONO DA
INTENDERSI RIFERITE ALLA FIGURA APICALE DEL SETTORE E IN SUA
ASSENZA, AL SEGRETARIO COMUNALE;
- LA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI E LA CENSURA AL CAPO SETTORE AL CAPO
SERVIZIO, ED AL CAPO DI UNITA' OPERATIVA, SONO DISPOSTE
DAL SINDACO CON PROVVEDIMENTO DEFINITIVO. L'AZIONE DISCIPLINARE PER
L'IRROGAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI PIU' GRAVI NEI
CONFRONTI DI DETTI DIPENDENTI SPETTA ALLA GIUNTA COMUNALE CHE
PROVVEDE CON DETERMINAZIONI INTERNE;
- LE COMPETENZE DALLA LEGGE ATTRIBUITE ALL'UFFICIO DEL PERSONALE ED AL

CAPO DEL PERSONALE SONO DA INTENDERSI RIFERITE AL VICE

SEGRETARIO;

- SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA E' IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI GABINETTO DEL SINDACO;

ART. 83 - IL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE E' FUNZIONARIO STATALE FUNZIONALMENTE DIPENDENTE DAL SINDACO.

02. FERMI RESTANDO I CONTENUTI DEI COMBINATI DISPOSTI DEGLI ARTT. 51 E 52 DELLA LEGGE 08/06/1990 N. 142, IL SEGRETARIO COMUNALE

SOVRINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DI SETTORE E DI SERVIZIO, COORDINANDONE L'ATTIVITA', NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO.

03. DETERMINA PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO RELATIVO AD ATTI DI COMPETENZA DEL COMUNE IL SETTORE RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PROCEDIMENTALE, NONCHE' DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE E CURA CHE IL CAPO DI CIASCUN SETTORE PROVVEDA AD ASSEGNARE A SE', O AD ALTRO DIPENDENTE ADDETTO AL SETTORE STESSO, LA RESPONSABILITA' DELL'ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO INERENTE AL SINGOLO PROCEDIMENTO.

04. CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI, E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI, PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI E PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO.

05. ESPRIME PARERE PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' SU TUTTE LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO ED ALLA GIUNTA, DI CUI RISPONDE IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE.

06. E' ALTRESI' RESPONSABILE DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI UNITAMENTE AL FUNZIONARIO PREPOSTO.

07. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

ART. 84 - IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

01. PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO, PER COADIUVARLO O SOSTITUIRLO NEI CASI DI VACANZA, ASSENZA O IMPEDIMENTO, E' PREVISTA IN ORGANICO LA FIGURA DEL VICE SEGRETARIO, PREPOSTO AL SETTORE DI INTERVENTO INTERESSANTE I SERVIZI ED UFFICI GENERALI.

ART. 85 FLESSIBILITA' DI STRUTTURA

01. AI FINI DI FUNZIONALITA' ED EFFICIENZA, NONCHE' DI ECONOMICITA' DI GESTIONE, E' CONSENTITA NEL RISPETTO DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE LA MOBILITA' INTERNA TEMPORANEA DEL PERSONALE TRA UNITA' OPERATIVE, SERVIZI E SETTORI, ANCHE DI AREE DIVERSE, ALLORQUANDO SI MANIFESTINO SITUAZIONI O CARICHI DI LAVORO IMPREVISTI.

02. L'ATTUAZIONE DI MOBILITA' INTERNA TEMPORANEA E' AFFIDATA AI CAPI SETTORE INTERESSATI, DI CONCERTO COL SEGRETARIO COMUNALE, CUI SPETTANO SUPERIORI FUNZIONI DI COORDINAMENTO E DI SOVRINTENDENZA. LA MOBILITA' E' DISPOSTA CON ATTO AMMINISTRATIVO INTERNO.

TITOLO 07 I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 86 GESTIONE DEI SERVIZI

01. LE MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE SONO QUELLE PREVISTE DALL'ARTT. 22 DELLA LEGGE 08/06/1990 N. 142.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE VALUTA, NEI MODI E NELLE FORME RITENUTE PIU' IDONEE, QUALI SIANO DI VOLTA IN VOLTA GLI STRUMENTI GESTIONALI PIU' APPROPRIATI.

ART. 87 - ISTITUZIONI DEI SERVIZI SOCIALI

01. PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE IL COMUNE PUO' PREVEDERE LA COSTITUZIONE DI UNA APPOSITA ISTITUZIONE.

02. L'ISTITUZIONE E' ORGANISMO STRUMENTALE DEL COMUNE DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.

03. ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.

04. IL DIRETTORE E' NOMINATO E PUO' ESSERE REVOCATO CON DELIBERA DI GIUNTA, PREVIO PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI O MEDIANTE PROCEDURE DI MOBILITA'.

05. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE PUO' ESSERE UN DIPENDENTE COMUNALE O UN FUNZIONARIO NON DIPENDENTE.

06. AL DIRETTORE E AL RESTANTE PERSONALE RELATIVO ALL'ORGANICO DELL'ISTITUZIONE SI APPLICANO GLI ACCORDI DI COMPARTO DI CUI ALL'ARTT. 06 DELLA LEGGE 29 MARZO 1983 N. 93 COME PER GLI IMPIEGATI DEL COMUNE.

07. LO STATO GIURIDICO, IL TRATTAMENTO ECONOMICO, LA DISCIPLINA, LA FORMAZIONE DEL RAPPORTO E LA CESSAZIONE DALL'IMPIEGO DEI DIPENDENTI DELL'ISTITUZIONE E' ANALOGO A QUELLO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE.

08. IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, COMPOSTO DA 07 MEMBRI, E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA DI VOTI NEL RISPETTO PROPORZIONALE DELLA MINORANZA E DURA IN CARICA 03 ANNI. DAL SENO DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE SI ELEGGE IL PRESIDENTE ENTRO 45 GIORNI DALL'AVVENUTA ELEZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO.

09. I MEMBRI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE TOTALMENTE O PARZIALMENTE RAPPRESENTATIVI DI FORMAZIONI SOCIALI O ORGANIZZAZIONI SINDACALI.

10. LA REVOCA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AVVIENE CON LA STESSA PROCEDURA DELL'ELEZIONE.

11. IN CASO DI DIMISSIONI, VACANZA, INCOMPATIBILITA' SOPRAVVENUTE O PER QUALSIASI ALTRA CAUSA, IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE ALLA REINTEGRAZIONE DELL'ORGANO COLLEGIALE CON LE STESSE PROCEDURE E CRITERI PER L'ELEZIONE.

12. DOPO LA SCADENZA DEL TRIENNIO E FINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE IL VECCHIO CONSIGLIO RESTA IN CARICA PER IL PRINCIPIO DELLE PROROGATIO E PER L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

13. I COMPENSI DEI CONSIGLIERI D'AMMINISTRAZIONE E DEL PRESIDENTE SONO

STABILITI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 88 - IL FUNZIONAMENTO DELLA ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI

01. IL COMUNE CON DELIBERA DI COSTITUZIONE DELL'ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI ADOTTA GLI ADEMPIMENTI SEGUENTI:

A) CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, COSTITUITO DAI BENI MOBILI ED IMMOBILI ED IL CAPITALE FINANZIARIO;

B) APPROVA UN APPOSITO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI, DELLE STRUTTURE E DEGLI UFFICI DELL'ISTITUZIONE;

C) APPROVA UNO SCHEMA DI REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

02. IL COMUNE, CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI DELLA ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI, AI QUALI IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELLA ISTITUZIONE STESSA DOVRA' CONFORMARSI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE HA ALTRESI' L'OBBLIGO DEGLI ADEMPIMENTI SEGUENTI:

A) APPROVARE GLI ATTI FONDAMENTALI DELL'ISTITUZIONE DI CUI ALL'ELENCAZIONE DELL'ARTT. 32 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142, SALVO QUANDO NON RIFERIBILI ALL'ISTITUZIONE STESSA;

B) ESERCITARE LA VIGILANZA MEDIANTE L'APPOSITO ASSESSORATO DELEGATO AI SERVIZI SOCIALI E CON L'INTERVENTO, ALTRESI', DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE, CHE RELAZIONERANNO ANNUALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE E QUANDO SI RENDESSE ALTRESI' NECESSARIO.

C) VERIFICARE IN GIUNTA PRIMA ED IN CONSIGLIO COMUNALE POI I RISULTATI DELLA GESTIONE SULLA BASE DI APPOSITA RELAZIONE DI CUI ALLA LETT. B) PRECEDENTE;

D) PROVVEDERE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI CON IL BILANCIO COMUNALE.

04. L'ISTITUZIONE, E PER ESSA GLI ORGANI PREPOSTI, DEVE UNIFORMARE LA PROPRIA ATTIVITA' AI CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'. ESSA HA L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DI BILANCIO DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO L'EQUILIBRIO DEI COSTI E DEI RICAVI, COMPRESI I TRASFERIMENTI.

05. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE ESERCITA ANCHE LE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELL'ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI.

ART. 89 LE AZIENDE SPECIALI

01. PER LA GESTIONE DI SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE IL COMUNE PUO' COSTITUIRE UNA O PIU' AZIENDE SPECIALI.

02. L'AZIENDA SPECIALE E' ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA, DI AUTONOMIA IMPRENDITORIALE E DI PROPRIO STATUTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE SONO: IL CONSIGLIO A AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.

04. LA NOMINA E LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI SPETTANO AL CONSIGLIO

COMUNALE. IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE RISPETTERA' NELLA ELEZIONE LA COMPOSIZIONE ED I DIRITTI DELLE MAGGIORANZE E MINORANZE. IL DIRETTORE E' SCELTO INTUITU PERSONAE SU UNA ROSA DI 03 MEMBRI. IL PRESIDENTE E' ELETTO NEL SENO DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO AZIENDALE E' ADOTTATO DAL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

06. IL COMUNE, CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE, CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE; DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI; ESERCITA LA VIGILANZA; VERIFICA I RISULTATI DI GESTIONE; PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

07. LO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE PREVEDE UN APPOSITO ORGANO DI REVISIONE, NONCHE' FORME AUTONOME DI VERIFICA GESTIONALE.

ART. 90 - LE ALTRE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

01. QUALORA IL COMUNE NE RAVVISI L'OPPORTUNITA', LA CONVENIENZA, L'ECONOMICITA' E L'EFFICACIA, PUO' ADOTTARE SOLUZIONI DIVERSE ED ARTICOLATE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI.

02. LE FORME DI GESTIONE POSSONO ESSERE ANCHE LE SEGUENTI:

A) LE CONVENZIONI APPOSITE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA;

B) I CONSORZI APPOSITI TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA E/O ENTI LOCALI DIVERSI;

C) GLI ACCORDI DI PROGRAMMA.

03. LE DECISIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SPETTANO SEMPRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

TITOLO 08 - REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

ART. 91 - LA REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, CON VOTO LIMITATO A DUE COMPONENTI, UN COLLEGIO DI REVISORI COMPOSTO DA 03 MEMBRI.

02. I COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEVONO ESSERE SCELTI:

A) UNO TRA GLI ISCRITTI NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI, IL QUALE FUNGE DA PRESIDENTE;

B) UNO TRA GLI ISCRITTI NELL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI;

C) UNO TRA GLI ISCRITTI NELL'ALBO DEI RAGIONIERI.

03. ESSI DURANO IN CARICA 03 ANNI, NON SONO REVOCABILI, SALVO INADEMPIENZA, E SONO RIELEGGIBILI PER UNA SOLA VOLTA.

04. I REVISORI HANNO DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE.

05. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PUO' PARTECIPARE A TUTTE LE SEDUTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE.

06. IL COLLEGIO DEI REVISORI, IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO, SVOLGE LE FUNZIONI SEGUENTI:

A) COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E D'INDIRIZZO;

B) ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE;

C) ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.

07. NELLA STESSA RELAZIONE IL COLLEGIO ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

08. I REVISORI DEI CONTI RISPONDONO DELLA VERITA' DELLE LORO ATTESTAZIONI ED ADEMPIONO AI LORO DOVERI CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO. OVE RISCOVRANO GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCONO IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

09. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' AFFIDARE AL COLLEGIO DEI REVISORI IL COMPITO DI ESEGUIRE PERIODICHE VERIFICHE DI CASSA.

10. IL COMPENSO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E' STABILITO DALLA GIUNTA COMUNALE, IN ACCORDO COI MEMBRI E NEI LIMITI DELLE TARIFFE PROFESSIONALI RELATIVE.

ART. 92 - CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

01. I RESPONSABILI DEI SETTORI E DEI SERVIZI ESEGUONO TRIMESTRALMENTE OPERAZIONI DI CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO PER VERIFICARE LA RISPONDENZA DELLA GESTIONE DEI FONDI STANZIATI NEI CAPITOLI DI BILANCIO RELATIVI AGLI UFFICI E SERVIZI CUI SONO PREPOSTI.

02. DELLE OPERAZIONI ESEGUITE E DELLE RISULTANZE I PREDETTI RESPONSABILI FANNO CONSTARE IN UN VERBALE CHE, INSIEME CON LE PROPRIE OSSERVAZIONI E RILIEVI, RIMETTONO ALL'ASSESSORE COMPETENTE; QUESTI NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.

03. LA GIUNTA, IN BASE AI VERBALI ED ALLE OSSERVAZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, REDIGE SEMESTRALMENTE PER IL CONSIGLIO LA SITUAZIONE GENERALE AGGIORNATA SULLA ESATTEZZA DELLA SITUAZIONE DI TESORERIA, DEI CONTI E DEL BILANCIO, SEGNALANDO QUALSIASI ANOMALIA RIGUARDANTE I CONTI E LA GESTIONE E PROPONENDO I RELATIVI RIMEDI.

04. QUALORA I DATI DEL CONTROLLO FACCIANO PREVEDERE UN DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELLA GESTIONE DI COMPETENZA OVVERO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI, IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA, NEI MODI E TERMINI DI CUI ALL'ARTT. 01 BIS DEL D.L. 01 LUGLIO 1986 N. 318, CONVERTITO NELLA LEGGE 09 AGOSTO 1986 N. 488, APPOSITA DELIBERAZIONE CON LA QUALE SIANO PREVISTE LE MISURE NECESSARIE A RIPRISTINARE IL PAREGGIO.

TITOLO 09 - REVISIONE DELLO STATUTO

ART. 93 - MODIFICAZIONE E ABROGAZIONE DELLO STATUTO

01. L'INIZIATIVA PER LE MODIFICAZIONI E L'ABROGAZIONE TOTALE O PARZIALE DELLO STATUTO SPETTA ALLA GIUNTA O AD 1/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA PROPOSTA, ACCOMPAGNATA DAI PARERI PREVISTI DAGLI ARTT. 51 53 E 55 DELLA LEGGE 10. 06. 1990 N. 142, DELLA COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLA GIUNTA, E' APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON VENGA RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE E'

RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI ENTRO TRENTA GIORNI E LA PROPOSTA E' APPROVATA SE OTTIENE PER DUE VOLTE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

03. DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, IL TESTO COORDINATO DELLO STATUTO E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE, AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DELL'ENTE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI ED INVIATO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI. IL NUOVO TESTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

04. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO PRECEDENTE.

05. L'APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO COMPORTA L'APPROVAZIONE DEL NUOVO.

06. NESSUNA INIZIATIVA PER L'ABROGAZIONE, TOTALE DELLO STATUTO PUO' ESSERE PRESA, SE NON SIA TRASCORSO ALMENO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DELL'ULTIMA MODIFICA.

07. UNA INIZIATIVA DI REVISIONE O DI ABROGAZIONE, RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE, NON PUO' ESSERE RINNOVATA NEL CORSO DELLA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO STESSO, SE NON SU INIZIATIVA DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

ART. 94 - NORMA TRANSITORIA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' IMPEGNATA A PRESENTARE AL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO IL 31 GENNAIO 1992, I REGOLAMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.